

**LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI PARERI
E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO
DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI
CORRISPETTIVI PER LE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI**



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

ING. MAURIZIO RIBONI
CNI Gruppo di lavoro Servizi di Ingegneria e LL.PP.

PERUGIA, 15 MARZO 2019

RIFERIMENTI 2015

Circolare CNI n. 576/XIII Sess. del 03.08.2015

**Oggetto: Linee guida per il funzionamento della
“Commissione pareri” e sulla procedura
per il rilascio dei pareri di congruità sui
corrispettivi delle prestazioni professionali**

**Allegati: Linee guida
Modulistica (A, A1, B, C, D, E1, E2)**

CONTESTO ORIGINARIO

A fronte di modifiche introdotte da:

- 1) Abolizione delle tariffe**
- 2) Simmetria informativa – preventivo obbligatorio**
- 3) Assimilazione del parere di congruità agli atti amministrativi regolati dalla Legge 241/1990**



**Fornire linee di indirizzo al fine di uniformare il comportamento degli Ordini territoriali sulle procedure per il rilascio dei pareri di congruità
Evidenza dai contenziosi apertisi**

IL PUNTO A QUATTRO ANNI DI DISTANZA




**Aggiornare la procedura in relazione a
NOVITA' NORMATIVE INTERVENUTE**

- 1) obbligatorietà del preventivo SCRITTO**
- 2) equo compenso**



GLI ACCORDI TRA LE PARTI



IL PREVENTIVO OBBLIGATORIO



- Gli **accordi tra le parti** hanno assunto un ruolo fondamentale per il legislatore
 - L'Ordine non può prescindere da essi nella formulazione ed emissione del parere di congruità sui corrispettivi professionali
 - La tutela della parte “debole”
-

**LA COMMISSIONE PARERI (CP) IN RIFERIMENTO
SIA A NORME E REGOLAMENTI CHE A QUANTO
CONVENUTO NEL DISCIPLINARE D'INCARICO,
VERIFICA:**



l'effettiva **titolarità dell'incarico**



la **conformità della prestazione svolta**



la **completezza della prestazione svolta**


**DOPO AVERE ESAMINATO IL CONTENUTO DELLA
PRESTAZIONE, LA COMMISSIONE PARERI (CP)
NE VALUTA GLI ASPETTI ECONOMICI:**



A) Prestazione completa:

- ▶ conferma il valore pattuito tra le parti

oppure



B) Prestazione incompleta:

- ▶ riparametrizza il valore pattuito tra le parti proporzionalmente al calcolo rifatto con l'applicazione dei parametri

1) PRESTAZIONI IN PRESENZA DI DISCIPLINARE O PREVENTIVO, SVOLTE IN MODO COMPLETO

1.1) corrispettivo per le prestazioni previste nel disciplinare o preventivo

netti €

1.2) la CP ritiene congruo il corrispettivo esposto

netti €

2) PRESTAZIONI IN PRESENZA DISCIPLINARE O PREVENTIVO, SVOLTE IN MODO INCOMPLETO

2.1) corrispettivo per le prestazioni previste nel disciplinare o preventivo

netti €

2.2) individuazione della somma delle aliquote relative alla prestazione completa
(con riferimento ai parametri di cui ai DM 140/2012 oppure DM 17.06.2016)

2.3) individuazione della somma delle aliquote relative alle prestazioni effettivamente riconosciute
(con riferimento ai parametri di cui ai DM 140/2012 oppure DM 17.06.2016)

2.4) percentuale di riparametrazione (2.3 / 2.2)

2.5) la CP ritiene congruo il corrispettivo riparametrato come segue

(corrispettivo del disciplinare o preventivo x percentuale di riparametrazione: 2.1 x 2.4)

netti €

Nel valutare gli aspetti tecnico/economici la CP non entra nel merito degli aspetti civilistici della pattuizione di corrispettivi, sconti, tempi e forme di pagamento concordati fra il Committente e il Professionista.

(fatto salvo equo compenso se adeguatamente regolamentato)

Questi, in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del giudice ordinario o degli arbitri.

IL PREVENTIVO IERI

D.L. 24.01.2012 n. 1

(convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27), art. 9 comma 4

*“... Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale**. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi ...”*

OBBLIGO DEL PREVENTIVO DI SPESA ALMENO VERBALE

IL PREVENTIVO OGGI

Legge sulla CONCORRENZA 04.08.2017 n. 124 art. 1 c 150
(in vigore dal 29.08.2017)

“... Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...”

OBBLIGO DEL PREVENTIVO DI SPESA SCRITTO

MISURE MINIME

Il Professionista deve mantenere traccia della consegna del preventivo scritto, in forma cartacea o digitale, al Committente (con raccomandata A/R o facendosi firmare ricevuta all'atto della consegna oppure, se il preventivo è inviato in forma digitale, utilizzando la PEC o almeno inserendo la conferma di lettura nella mail semplice), al fine di poter dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di legge

DM 140/12 ART.1

Art. 1 ¶

¶

.....Ambito di applicazione e regole generali ¶

¶

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. ¶

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. ¶

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. ¶

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. ¶

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. ¶

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. ¶

DM 140/12 ART.1



6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

¶

INFORMATIVA PREVENTIVA:

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del preventivo scritto, è raccomandabile che gli Ordini si attivino per fornire **un'informativa specifica agli iscritti** su questo aspetto fondamentale, evidenziandone le ricadute:

- **impossibilità di rilasciare il parere di congruità in assenza della prova certa di tale adempimento**
(salvo che la richiesta non pervenga direttamente dall'organo giurisdizionale)
 - **ricaduta negativa in sede di valutazione dell'organo giudicante nell'eventuale contenzioso**
-

DUE PRECISAZIONI:

La formula “...In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima...”

Lascia qualcosa di importante in sospeso: in questo senso ai fini dell'emissione del parere di congruità, il preventivo in forma scritta deve, **come misura minima**, poter essere riscontrato attraverso documentata traccia di trasmissione al Committente (lettera raccomandata, fax, mail, pec)

Appare evidente per questo che a tutela del professionista nonché della procedura e dell'operato dell'Ordine occorra una sensibilizzazione degli iscritti affinché i contenuti del **preventivo** siano tradotti in un **Disciplinare d'incarico** sottoscritto tra Professionista e Committente con conseguente **tutela reciproca e a vantaggio della chiarezza dei rapporti**

EQUO COMPENSO

L'art. 19-quaterdecies del D.L. 16.10.2017 n. 148
(convertito nella Legge 4.12.2017 n. 1729
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria”

inserisce

l'art. 13-bis “**Equo compenso e clausole
vessatorie**” nella Legge 31.12. 2012 n. 247
(Disciplina dell'ordinamento della professione forense) estesa
successivamente a tutte le professioni

RICADUTE NELLE LINEE GUIDA CP:

I riferimenti normativi ai Decreti parametri utilizzati alla stregua di criteri per la valutazione della CP trovano applicazione distinta in relazione a due casi seguenti:

Caso A) ► Committente privato (caso generico)

Sono facoltativi e non vincolanti e sono stati previsti principalmente al fine di agevolare il più possibile l'organo giurisdizionale eventualmente chiamato ad esprimersi in merito al corrispettivo che forma oggetto di controversia.

Caso B) ► Committente privato costituito da imprese bancarie e assicurative nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese

Sono obbligatori in relazione al principio dell'equo compenso

IL VALORE DELLA PROCEDURA

Attenzione a seguire correttamente la procedura per gli atti amministrativi prevista dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., a tutela dell'Ordine e per non incorrere in ricorsi o censure.

Vedi flow-chart e Modulistica specifici allegati alle Linee guida.

**SONO GRADITE OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI
PER MIGLIORARE LE LINEE GUIDA E LA MODULISTICA**

ALLEGATI

Diagramma di flusso (Flowchart) della Procedura

- Modulo A** Domanda di Parere di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali (Richiedente)
- Modulo A1** Comunicazione avvio del procedimento (Responsabile del procedimento)
- Modulo B** Autocertificazione resa in mancanza di preventivo o disciplinare redatto in forma scritta o digitale (Richiedente)
- Modulo C** Modulo di istruttoria (Relatore/Membri CP)
- Modulo D** Verbale di seduta (Segretario CP)
- Modulo E1** Parere di congruità relativo ai corrispettivi per prestazioni professionali, per Committenti Pubblici (Segretario/Presidente dell'Ordine)
- Modulo E2** Parere di congruità relativo ai corrispettivi per prestazioni professionali, per Committenti privati (Segretario/Presidente dell'Ordine)
- Modulo E3** Diniego del parere di congruità e archiviazione (Segretario/Presidente dell'Ordine)
- Modulo F** Richiesta documentazione integrativa (Responsabile del procedimento)
- Modulo G** Deposito documentazione integrativa (Richiedente/Controinteressato)
- Modulo H** Convocazione audizione (Responsabile del procedimento)
- Modulo I** Comunicazione di motivi ostativi (Responsabile del procedimento)
- Modulo L** Comunicazione di conclusione del procedimento (Responsabile del procedimento)

DIAGRAMMA DI FLUSSO (FLOWCHART) PROCEDURA RILASCIO PARERI SUI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI

